COPIA

CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. __ 87 __ R.V.

N. _____ Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: MODIFICA ALLEGATO ENERGETICO – AMBIENTALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE -

L'anno **duemilaundici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **venti e trenta** nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto con nota 21363 in data 23.11.2011 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti i Signori:

1 - Oddone Andrea Luigi
2 - Lantero Paolo Giuseppe
3 - Olivieri Giovanni Battista
4 - Caneva Sabrina
5 - Ravera Franca
6 - Gaggero Flavio
7 - Esposito Mario
8 - Briata Roberto
9 - Caneva Manuela
10 - Robbiano Laura Giovanna
11 - Ferrari Silvia
12 - Tardito Laura Maria
13 - Subrero Simone
14 - Morchio Andrea
15 - Boccaccio Eugenio
16 - Briata Fulvio Giacomo
17 - Ferrari Liviana
18 - Capello Sergio
19 - Bruzzo Elisabetta
20 - Viano Giovanni Giuseppe

Ed assenti i Signori:

1 - Ottonello Lomellini Enrico

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Dr.ssa **ROSSANA CAROSIO.**

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor **ODDONE ANDREA LUIGI – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA ALLEGATO ENERGETICO – AMBIENTALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE -

---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'allegato energetico – ambientale è stato aggregato al Regolamento Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2009;
- l'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 0303.2011 n. 28 ha abrogato l'articolo 4 comma 1bis del D.P.R. 06.06.2011 n. 380;
- la normativa di settore, successivamente alla approvazione dell'allegato energetico ambientale al Regolamento Edilizio è stata più volta modificata.

Ritenuto opportuno eliminare dalla premessa i riferimenti alle varie normative che hanno subito nel tempo varie modifiche ed integrazioni rimandando genericamente al recepimento dei disposti della normativa Statale e Regionale vigente in materia:

Considerato che alla luce dell'abrogazione dell'art. 4 comma 1bis del D.P.R. 380/2001 pare opportuno eliminare al comma 1 dell'art. 1 AEA dell'allegato energetico – ambientale la parte di testo che fa riferimento all'articolo sopraccitato e al secondo capoverso definire i limiti minimi di produzione di energia da fonti rinnovabili da applicare per le unità abitative e per i fabbricati industriali, commerciali e direzionali nelle more dell'applicazione dell'art. 11 e all. 3 del D. Lgs 28/2011

Considerato inoltre che si ritiene necessario esplicitare i casi in cui le disposizioni dell'art. 1 AEA comma 1 non trovano applicazione poiché potrebbero implicare una alterazione inacettabile degli immobili ubicati nel centro storico individuato come zona A1 dal P.R.G. vigente;

Ritenuto pertanto di apportare le sopraesposte modifiche all'allegato energetico ambientale del Regolamento Edilizio;

Uditi i seguenti:

Interviene l'Assessore Lantero Paolo Giuseppe: La produzione di energia elettrica da fonti alternative è la scommessa tecnologica dell'ultimo decennio. Il sole è sicuramente una delle sorgenti di energia più pulita, ma sull'onda della emotività forse, con i pannelli fotovoltaici abbiamo esagerato. Bene ha fatto la Regione Piemonte a disciplinare con rigore e precisione i grandi interventi di installazione del fotovoltaico a terra. E'sempre più importante che i pannelli solari vengano soprattutto installati sui tetti degli edifici industriali, o comunque su terreni già compromessi, (ad esempio discariche complete, zone aride, eccetera) sicuramente su aree che non presentino pregi paesaggistici, con estrema attenzione al consumo di territori vocati all'uso agricolo. Anche i centri storici presentano caratteristiche urbanistiche che arricchiscono il nostro paese e oggi, appunto dopo alcuni anni di installazioni obbligatorie, si incomincia a valutarne gli effetti negativi che all'inizio del decennio parevano non esistere, soprattutto quando realizzate su parti di nuclei residenziali da tutelare. E' bene che oggi in senso più ampio si parli di energie alternative, più che esclusivamente di solare, credo che bilanciare le produzioni energetiche da più fonti alternative ed integrarle, permetterà di vincere la sfida dell'ultimo decennio, e del futuro sostenibile. In questo senso va la modifica del nostro Allegato Energetico. Si elimina la precedente perentorietà della norma nel caso del centro storico (zona A1) e sugli edifici caratterizzanti. Potrà eventualmente essere realizzato del fotovoltaico ma solo quando

questo verrà giustificato attraverso una precisa relazione di integrazione dell'intervento, e a giudizio della commissione preposta alla tutela del paesaggio. Vengono inoltre ridotte le potenze minime di installazione richieste da 1 Kw a 0,4 Kw (residenziale), e da 5 Kw a 2 Kw (industriale). Questa scelta, discussa ampiamente con i tecnici della commissione edilizia, oggi può essere fatta perchè se da un lato non esiste più la norma statale che prevedeva tale installazione obbligatoria e con le potenze indicate nell'allegato energetico vigente (Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), si è inteso mantenere una norma di indirizzo ed equa rispetto il precedente periodo. Inoltre è utile oggi avere un riferimento (di tipo comunale) in considerazione che in questo periodo e sino al 31 maggio 2012 il D.Lgs 28/2011 modifica in modo sostanziale tutta la materia di cui abbiamo trattato (come detto anche annullando norme statali attualmente vigenti), ma definisce le condizioni della sua piena ed effettiva applicabilità (parametri, costanti di calcolo, valori di riferimento, ecc) solo a quella data, creando così un po' di confusione ai Comuni e tra gli operatori del settore. Anticipo dunque che entro il 31 maggio 2012 sarà necessario rivedere interamente il nostro Allegato Energetico alla luce del D.Lgs 28/2011 e di eventuali determine della Regione Piemonte. Concludo con un commento. Avendo seguito da vicino le fasi di modifica dell'allegato, e negli ultimi anni essendo sempre stato in prima fila nella redazione degli atti comunali, posso solo affermare che non è sostenibile per nessuno un metodo legislativo, peggiorato con crescita lineare e ben evidente negli ultimi anni, che fa dell'ingarbuglio il meccanismo di lettura delle norme. Una riflessione politica di forte indirizzo,va fatta velocemente e senza tentennamenti: va stroncato questo metodo che uccide la comprensione, amplifica le interpretazioni, giustifica comportamenti non chiari nell'applicazione della norma. Provate a leggere quanto disposto in materia energetica tra decreti legge, conversioni in leggi, D.Lgs, DPCM, DPR, Determine dirigenziali, L.R, e ci aggiungo Allegati Energetici Comunali...e capirete cosa intendo. Si deve assolutamente produrre testi unici che annullino ricorrenze o richiami, pena il naufragio di ogni azione politica, e la giusta tranquillità a chi opera nella applicazione della norma. La burocrazia alimenta se stessa, dà forza a se stessa, dà forza agli "azzeccagarbugli" di turno sottraendo alla politica la possibilità di capire, con sforzi ragionevoli, le norme e quando il caso, la modifica delle stesse. Questo va fatto, a cominciare da noi. Non è di destra, non è di sinistra, e mi perdonerete l'enfasi, è solo per l'Italia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto sopra;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

Visto il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1 - Di modificare l'allegato energetico – ambientale al regolamento edilizio come segue:

- al comma 2 delle premesse, dopo la parola "recepisce" eliminare tutti i riferimenti normativi riportati e sostituirli con la più generica dizione "i disposti della normativa Statale e Regionale vigente in materia";
- all'art. 1 AEA:
    - al comma 1 eliminare il primo periodo facente riferimento all'art. 4 comma 1bis del D.P.R. 380/2001;
    - al comma 1 sostituire al secondo periodo il valore numerico " 1 Kw " con " 0,4 Kw " e il valore numerico " 5 Kw " con " 2 Kw "
    - in calce al comma 1 aggiungere la frase "Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni,devono essere dettagliatamente illustrate in una specifica relazione tecnica."

2 - di aggiungere il nuovo comma 1bis che recita:

"1 bis Le disposizioni di cui al comma 1 del'art 1 non si applicano:
a) agli edifici ricadenti nella zona A1 del vigente PRG, in quanto rientranti nella disciplina della parte II e dell'art. 136, comma 1 lettere c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22/1/2004 n. 42 , poiche' il rispetto della prescrizione implica un'alterazione inaccettabile del carattere storico artistico degli immobili e del contesto storico del nucleo medesimo, fatto salvo che il progettista dimostri la compatibilita' dell'intervento alle caratteristiche sopra citate.
b) agli edifici individuati come "caratterizzanti" dal PRG vigente, in quanto rientranti nella disciplina della parte II e dell'art. 136, comma 1 lettere b) del Codice dei beni culturali. e del paesaggio di cui al D.Lgs 22/1/2004 n. 42 , poiche' il rispetto della prescrizione implica un'alterazione inaccettabile del carattere storico artistico degli immobili, fatto salvo che il progettista dimostri la compatibilita' dell'intervento alle caratteristiche sopra citate."

Di dare atto che le modifiche apportate all'allegato energetico del Regolamento Edilizio rientrano nei limiti di conformità al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte in quanto rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2, comma 2.5 della D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

Di dare che la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e quindi trasmessa alla Giunta Regionale.

REGIONE
PIEMONTE

PROVINCIA DI
ALESSANDRIA

COMUNE
DI
OVADA

REGOLAMENTO EDILIZIO
ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 30 NOV 2011

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

Lì,

ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE
AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI OVADA
D.C.C. N. DEL

INDICE

0. PREMESSA

1. In linea con le disposizioni legislative di questi ultimi anni relative al rendimento energetico nell'edilizia, il Comune di Ovada recepisce nel Regolamento Edilizio le direttive in esse contenute attraverso la predisposizione del presente Allegato Energetico-Ambientale.
2. L'Allegato Energetico-Ambientale recepisce **i disposti della normativa Statale e Regionale vigente in materia.** ~~i disposti del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 (Attuazione della Direttiva 2002/91/CE) modificato con D.Lgs. 29.12.2006 n. 311, del D.Lgs. 30.05.2008 n. 115, della L.R. 28.05.2007 n. 13, nonché della D.C.R. 98-1247 dell'11.01.2007 e della D.G.R. n. 35-9702 del 30.09.2008, inoltre richiama il D.M. 23.11.1982 e il Decreto 22.01.2008 n. 37 e il Capo VI del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i..~~
3. Il presente Allegato prescrive alcuni aspetti relativi alla qualificazione energetica degli edifici ma soprattutto raccomanda tutti quei comportamenti volontari finalizzati a migliorare ulteriormente la riduzione dei consumi di energia e acqua e quelli che favoriscono l'utilizzo di fonti rinnovabili.

TITOLO I – AEA – REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

Art. 1 AEA – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

~~1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, così come modificato dal comma 350 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 poi sostituito dal comma 289 dell'art. 1 della Legge 24.12.2007 n. 244,~~

Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di ristrutturazione con superficie utile superiore a 1000 mq. deve essere prevista, per il rilascio del permesso di costruire, l'installazione di impianti atti a garantire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non inferiore a ~~1~~ **0,4** kW per ciascuna unità abitativa compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, commerciali, direzionali e per opere di urbanizzazione secondaria di estensione non inferiore a 100 mq. la produzione di energia minima è di ~~5~~ **2** kW. **Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'impossibilita' tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate in una specifica relazione tecnica.**

1 bis **Le disposizioni di cui al comma 1 del'art 1 non si applicano:**

a) **agli edifici ricadenti nella zona A1 del vigente PRG, in quanto rientranti nella disciplina della parte II e dell'art. 136, comma 1 lettere c),del Codice dei beni culturali. e del paesaggio di cui al D.Lgs 22/1/2004 n. 42 , poiche' il rispetto della prescrizione implica un'alterazione inaccettabile del carattere storico artistico degli immobili e del contesto storico del nucleo medesimo, fatto salvo che il progettista dimostri la compatibilita' dell'intervento alle caratteristiche sopra citate.**

b) **agli edifici individuati come "caratterizzanti" dal PRG vigente, in quanto rientranti nella disciplina della parte II e dell'art. 136, comma 1 lettere b) del Codice dei beni culturali. e del paesaggio di cui al D.Lgs 22/1/2004 n. 42 , poiche' il rispetto della prescrizione implica un'alterazione inaccettabile del carattere storico artistico degli immobili, fatto salvo che il progettista dimostri la compatibilita' dell'intervento alle caratteristiche sopra citate.**

2. Nel caso di impianto fotovoltaico, i pannelli devono essere collocati prioritariamente sulla copertura dell'edificio. Ove la superficie della copertura, tenuto conto anche dell'irraggiamento solare, non risulti sufficiente ad ottenere la produzione energetica sopra stabilita, possono essere realizzate apposite strutture a terra, sia in aderenza all'edificio principale, sia isolate all'interno del lotto di pertinenza, per l'alloggiamento dei suddetti pannelli. Se per motivi tecnici, anche tali soluzioni non fossero sufficienti, possono essere realizzati appositi manufatti in elevazione; gli stessi, da sottoporre al parere della commissione edilizia, non rientreranno nel computo delle superfici coperte realizzabili sul lotto considerato.
3. I calcoli ed il dimensionamento dell'impianto di cui sopra devono essere inseriti nell'apposito capitolo della relazione ai sensi dell'art. 28 Legge 10/91 e s.m.i., redatta secondo l'Allegato E del D.Lgs. 311/2006, corredati della disposizione planimetrica dei pannelli e della relazione di calcolo sull'intervento. Da tale relazione di calcolo dovrà risultare, in modo chiaro ed inequivocabile, come e dove saranno collocati i pannelli precisando se saranno realizzate apposite strutture; di queste ultime dovranno essere forniti i dettagli progettuali.
4. Nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica diversi dal fotovoltaico, per i quali non è previsto l'impiego di pannelli, gli elementi e/o le parti di impianto esterne devono essere dettagliatamente descritte nel capitolo appositamente dedicato all'interno della relazione redatta ai sensi dell'art. 28 Legge 10/91 e s.m.i. di cui sopra e corredate di specifica relazione circa l'inserimento acustico-ambientale degli elementi; entrambi i documenti dovranno essere sottoposti alla valutazione della Commissione Edilizia.
5. Ai fini dell'inserimento ambientale, i pannelli sulla copertura o sui manufatti appositamente realizzati, così come gli impianti per la produzione di energia elettrica diversi dal fotovoltaico, devono essere collocati in modo il più possibile integrato con le strutture di cui sono al servizio o che li ospitano.
6. La microcogenerazione o la piccola cogenerazione può essere considerata alternativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I calcoli ed il dimensionamento dei suddetti sistemi di cogenerazione devono essere inseriti nell'apposito capitolo della relazione ai sensi dell'art. 28 Legge 10/91 e s.m.i., redatta secondo l'Allegato E del D.Lgs. 311/2006, corredati della disposizione

planimetria e della relazione di calcolo dell'intervento. Per microcogenerazione o piccola cogenerazione si intende la cogenerazione di taglia inferiore a 50 kW (potenza elettrica installata).

7. Gli interventi (art. 11, comma 3 del D.Lgs. 30.05.2008 n. 115) di incremento dell'efficienza energetica degli edifici che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; in tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 e s.m.i., è sufficiente una comunicazione preventiva al comune.

Art. 2 AEA – Contenimento energetico e miglioramento dell'efficienza energetica.

1. Il presente articolo fornisce le misure che devono essere considerate, negli elaborati progettuali, ai fini del contenimento energetico e del miglioramento dell'efficienza energetica e le distingue tra misure cogenti e misure raccomandate.

Art. 2.1 AEA – Misure cogenti.

1. Sono quelle misure che, per normativa nazionale o regionale, sono obbligatorie. A tal fine si richiamano in particolare il D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 così come modificato dal D.Lgs. 29.12.2006 n. 311 e la L.R. 28.05.2007 n. 13: entrambe, rispettivamente agli art.li 3 e 2, definiscono gli ambiti di intervento delle disposizioni legislative.
2. In particolare si richiama la norma che, quando ricorrono le indicazioni di cui al comma successivo, si potranno determinare il volume e la superficie utile lorda dell'edificio in modo convenzionale così come indicato all'art. 8 comma 1 della L.R. 13/2007. Analoghe agevolazioni potranno essere applicate anche ai valori

delle altezze massime, delle distanze tra gli edifici, se non comportano ombreggiamento delle facciate e nella misura massima di 20 cm. esercitata da entrambi gli edifici confrontanti, e delle distanze dai confini o cigli stradali nella misura massima di 20 cm..

3. Le agevolazioni di cui sopra saranno applicate quando sia dimostrato, attraverso la presentazione di relazioni tecniche, che sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica, e che sono stati raggiunti i livelli minimi previsti dalla Legge e quando sia chiaramente indicato negli elaborati progettuali allegati alla domanda di permesso di costruire o alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività che si intende usufruire di tali agevolazioni.
4. Le agevolazioni sul calcolo dei volumi e delle superfici si applicano anche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standards urbanistici.
5. E' fatto obbligo, in applicazione dell'art. 18 della L.R. 13/2007, installare impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio. Per la loro installazione valgono le disposizioni formulate per i pannelli fotovoltaici di cui all'art. 1 AEA del presente allegato. Per ogni altra prescrizione e precisazione si rimanda all'art. 18 della citata L.R. 13/2007.

Art. 2.2 AEA – Misure raccomandate.

1. Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio, qualsiasi sia la sua destinazione, si dovrà privilegiare l'integrazione tra sito e involucro edilizio.
2. E' opportuno che nella progettazione degli edifici di nuova costruzione e, ove possibile, anche in quelli oggetto di ristrutturazione, si tenga conto di:
   - posizionare gli edifici di nuova costruzione con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest;
   - assicurare un accesso ottimale alla radiazione solare in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nel periodo invernale;
   - permettere che le facciate esposte ad ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva lasciando però disponibile sufficiente luce solare (fornire relazione descrittiva contenente: percorso del

sole nelle diverse stagioni, edifici e strutture esistenti, orientamento, ombreggiature prodotte dalle strutture esistenti e alberature esistenti e in progetto);

- garantire accesso al sole, per tutto il giorno, agli impianti solari realizzati;
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione e raffrescamento naturale degli edifici o per predisporre schermature dai venti prevalenti invernali;
- posizionare gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e illuminazione sul lato a nord;
- mitigare l'aumento di temperatura dell'area esterna mediante l'impiego di pavimentazioni esterne circostanti l'edificio che riducano le temperature superficiali ovvero adottare materiali con coefficiente di riflessione totale più basso;
- ricorrere, per le aree circostanti l'edificio, all'adozione di superfici coltivate a verde progettandole in modo da produrre effetti sul microclima dell'area grazie all'evapotraspirazione e contemporaneamente consentire l'ombraggiamento dell'involucro dell'edificio per controllare l'irraggiamento solare diretto o indiretto;
- favorire l'uso di rampicanti sulle facciate riducendo l'assorbimento della radiazione solare e le dispersioni per convezione;
- ombreggiare le zone adibite a parcheggio facendo sì che almeno il 50% dell'area sia coperta dalla chioma degli alberi e contemporaneamente prevedere che almeno il 10% dell'area sia costituita da copertura a prato; gli alberi, tipici del luogo, dovrebbero avere chioma folta solo in estate.

3. Per la realizzazione dell'involucro edilizio si consiglia quanto segue:
   - utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili;
   - realizzare tetti ventilati e coperture a verde;
   - evitare e limitare i ponti termici;
   - privilegiare l'esposizione a sud delle superfici vetrate e mantenere limitata l'ampiezza delle superfici vetrate esposte a ovest;
   - evitare, in estate, l'ingresso di radiazione solare diretta;
   - utilizzare materiali di finitura superficiali ad alto coefficiente di riflessione totale;
   - adottare soluzioni che consentano la ventilazione naturale degli alloggi;

- adottare serre solari.

4. Infine si sollecita l'installazione di impianti di riscaldamento a pavimento (sistemi radianti) e di sistemi di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recuperatore termico.

Art. 3 AEA – Risparmio idrico.

1. Tutti i nuovi edifici e quelli completamente ristrutturati ad uso residenziale, terziario e artigianale, articolati su più unità immobiliari devono prevedere l'utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi siano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare.
2. E' obbligatorio dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:
   - per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato;
   - ogni vaschetta di scarico (vaschetta di cacciata) dei w.c. deve essere dotata di due livelli di scarico con un massimo totale di 6 litri o dotata di tasto di fermo per gradazione continua; sono vietate le vaschette a rubinetto;
   - sistemi, da installarsi su rubinetti e docce dei servizi igienici, che mantenendo le caratteristiche del getto d'acqua riducano il flusso a 8÷12 l/min.
3. Gli interventi di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici di singole unità immobiliari di edifici esistenti.
4. La riduzione della portata dei rubinetti degli altri locali può essere adottata come buona pratica.

Art. 3.1 AEA – Risparmio idrico: reimpiego delle acque meteoriche.

1. Negli edifici di nuova costruzione è obbligatorio, qualsiasi sia la destinazione dell'edificio fatte salve specifiche necessità delle attività produttive, l'utilizzo

delle acque meteoriche finalizzato a contenere e ridurre il consumo di acqua potabile.

2. Le coperture dei tetti devono essere munite di canali di gronda atti a convogliare tutte le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere utilizzate obbligatoriamente per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili, il lavaggio auto ed eventualmente per l'alimentazione degli sciacquoni (vaschette di scarico dei w.c.), delle lavatrici e degli impianti tecnologici. Nel caso di destinazioni artigianali, industriali e produttive in genere sono fatte salve le disposizioni di legge relative alla raccolta delle acque di prima pioggia.
3. A questo scopo negli interventi di ristrutturazione edilizia estesi a tutto l'edificio che abbia una superficie permeabile esistente superiore a 300 mq. e negli interventi di nuova costruzione, qualsiasi sia la loro destinazione, deve essere prevista la realizzazione di una cisterna interrata per la raccolta delle acque meteoriche di capacità proporzionale alla superficie di suolo pertinenziale permeabile e alle utilizzazioni a cui è destinata ma comunque con capacità effettiva non inferiore a mc. 5. La cisterna dovrà essere dotata di sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di sfioratore sifonato per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
4. Il relativo impianto idrico non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile".
5. Si raccomanda, pur non essendo obbligatoria, la costruzione di tubazioni separate per l'acqua di alimentazione delle vaschette di scarico dei w.c. (sciacquoni), delle lavatrici e degli eventuali impianti tecnologici.

Art. 4 AEA – Serre solari.

1. Sia nelle nuove costruzioni sia negli edifici esistenti è consentito prevedere la realizzazione di serre e/o sistemi per la captazione e per lo sfruttamento dell'energia solare passiva.
2. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell'organismo edilizio, sia esistente che di nuova costruzione, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente prevedendo, preferibilmente, la chiusura di logge e terrazze;
- siano collocate su pareti orientate verso sud con scostamento massimo di ± 45°;
- dimostrino, mediante calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale, con lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o con la funzione di spazio intermedio;
- siano realizzate in modo da essere apribili completamente e/o parzialmente rimovibili, al fine di consentirne l'apertura durante la stagione estiva; gli elementi trasparenti devono essere realizzati in vetro temperato o equivalente di spessore ≥ 5 mm.;
- siano separate dall'ambiente retrostante da una parete che abbia aperture dotate di serramenti apribili ciascuna delle quali di dimensione non superiore a 2 mq. di luce netta al fine di evitare la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto ambiente;
- abbiano una profondità non superiore a 2,50 metri;
- i locali retrostanti abbiano comunque un'apertura verso l'esterno, allo scopo di garantire una corretta ventilazione;
- sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;

3. Il progetto architettonico, redatto da un professionista e corredato di tutti i calcoli e le indicazioni atte a comprovare il rispetto delle suddette condizioni, dovrà essere approvato dalla Commissione Edilizia. Questo progetto deve valutare il guadagno energetico (differenza tra energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra), tenuto conto dell'irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento.
4. Le serre solari realizzate secondo le modalità sopra riportate sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici.

Art. 5 AEA – Interventi sull'illuminazione naturale e artificiale.

1. Si raccomanda l'utilizzo appropriato dell'illuminazione naturale mediante l'uso di vetrate verticali, lucernari e guide di luce.

2. L'ammissione di luce naturale dovrà essere integrata con illuminazione artificiale ad alta efficienza. In particolare si raccomandano sistemi di illuminazione artificiale per interni progettati in relazione ai diversi compiti visivi che garantiscano un corretto uso dell'energia utilizzando componenti e tecnologie, (uso di lampade fluorescenti ad alta efficienza, riflettori a geometria ottimizzata ad alto coefficiente di riflessione) ampiamente sperimentati nella pratica illuminotecnica.
3. Inoltre si raccomanda che l'impianto di illuminazione sia sezionato in funzione delle diverse postazioni di lavoro, che negli ambienti di uso non frequente vengano utilizzati interruttori a tempo o controlli azionati da sensori di presenza, e che negli impianti di illuminazione esterna e degli spazi comuni degli edifici vengano utilizzati controlli azionati da fotocellule.
4. Le armature dei lampioni esterni non dovranno disperdere luce verso l'alto.

Art. 6 AEA – Recepimento Piano Stralcio Regionale (D.C.R. Piemonte 98-1247).

1. Il presente "Allegato Energetico-Ambientale", ai fini del risanamento e della tutela della qualità dell'aria, richiama lo "Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento" di cui alla D.C.R. 98-1247 dell'11.01.2007 pubblicata sul B.U.R. Piemonte del 08.02.2007 n. 6 che, con prescrizioni ed indirizzi, regolamenta gli interventi edilizi e l'impiantistica termica.
2. In particolare il suddetto Piano Stralcio regolamenta come realizzare gli edifici di nuova costruzione (punto 1.3.2) e come intervenire sugli edifici esistenti (punto 1.3.3) in funzione della sua destinazione e dell'intervento edilizio effettuato.
3. Per ogni intervento dovrà essere prodotta una adeguata documentazione corredata, ove occorre, di dimostrazione planivolumetrica e fotografica.
4. Eventuali deroghe alle prescrizioni del Piano Stralcio, possono essere richieste e ottenute, ai sensi del suddetto Piano Stralcio Regionale, previo parere favorevole della Commissione Edilizia e dell'Ufficio Tecnico.

Art. 7 AEA – Intervento per il miglioramento dei requisiti energetici di edifici non soggetti a obblighi di legge.

1. Le opere di miglioramento dei requisiti energetici non obbligatorie ai sensi di legge, riguardanti gli immobili di cui all'art. 3 comma 3.a) del D.Lgs. 192/05 così come modificati dal D.Lgs. 311/06 dovranno essere sottoposte al parere della Commissione Ambientale al fine di verificare se tali interventi implichino un'alterazione inaccettabile del carattere o dell'aspetto dell'immobile, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici valutati anche nell'immediato contesto, con particolare riferimento all'omogeneità della cortina edilizia.
2. Analogamente, per gli immobili di cui al comma precedente, gli interventi mirati all'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi,

secondo il presente regolamento sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., da sottoporre al parere della Commissione Edilizia.

CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: MODIFICA ALLEGATO ENERGETICO – AMBIENTALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE –

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Ovada, 30 NOV 2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(CHIAPPONE Ing. Guido)

CITTA' di OVADA – SETTORE TECNICO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esprime parere: FAVOREVOLE.

Ovada, 30 NOV 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Rossana Carosio)

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
A. L. Oddone

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal 21 DIC 2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada, 21 DIC 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada,

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

– a sensi art. 134 – c. 3 – D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE